

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 novembre 1965.

#### CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 16 dicembre 1965, Registro n. 1 foglio n. 118.

**DECRETO PRESIDENZIALE** 23 dicembre 1965  
139/A.

**Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto l'art. 42 del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 aprile 1965, n. 8, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 10.000.000 al cap. n. 49 « Spese di beneficenza », dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, « Presidenza della Regione ».

Considerato che il cap. n. 84, « Fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrenza disponibilità;

#### DECRETA

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 è autorizzata una prelevazione di L. 10.000.000 che si assegna al capitolo n. 49, « Spese di beneficenza », dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 dicembre 1965.

#### CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 28 dicembre 1965, Reg. n. 1, fg. n. 128.

**DECRETO PRESIDENZIALE** 17 settembre 1965,  
(1230)

**Convalida del decreto 20 giugno 1956, concernente la dichiarazione di interesse pubblico della collina di Paternò.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;  
Visto il decreto del Ministro della pubblica

istruzione del 20 giugno 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 9 luglio 1956, con il quale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona della collina di Paternò, sita nell'ambito del comune di Paternò, delimitata a nord dalla strada di San Marco e dalla strada Failla, ad est dalla piazza Santa Barbara e dalla strada provinciale Tre Fontane ed a sud-ovest dalla ferrovia Catania-Regalbuto;

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

#### DECRETA

##### Art. 1

E' convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso in data 20 giugno 1956, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della richiamata legge, la zona descritta in premessa, perchè, oltre a costituire con la torre medioevale, la Chiesa Santa Maria dell'Alto e l'ex Cenobio di San Francesco, unitamente all'ambiente circostante, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere quel caratteristico complesso.

##### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

##### Art. 3

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia orientale provvederà all'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto all'albo comunale del Municipio di Paternò entro un mese dalla sua pubblicazione; curerà, altresì, che il Comune anzidetto tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale.

##### Art. 4

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia orientale comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana all'albo del detto comune.

Palermo, 17 settembre 1965.

#### CONIGLIO

**DECRETO PRESIDENZIALE** 17 settembre 1965,  
(1231)

**Convalida del decreto 25 ottobre 1957, concernente la dichiarazione di interesse pubblico di una zona del Comune di Zafferana.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;  
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 dell'8 novembre 1957, con il quale, ai sensi del-

PATERNO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Paternò, sita nell'ambito del comune di Paternò.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 6 febbraio 1953 inclusera nell'elenco delle zone da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la collina di Paternò, sita nell'ambito del comune di Paternò;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Paternò, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire con la torre medioevale, la Chiesa di Santa Maria dell'Alto e l'ex Conobio di San Francesco, unite all'ambiente circostante, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere quel caratteristico complesso;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Paternò, confinante a nord con la strada di San Marco e la strada Failla; ad est con la piazza Santa Barbara e con la strada provinciale Tre Fontane; a sud-ovest con la fer-

rovia Catania-Regalbuto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania curerà che il comune di Paternò provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 20 giugno 1956

p. Il Ministro JAVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali del territorio di Catania

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali del territorio di Catania, in seduta pubblica, ha deliberato di sottoporre alla tutela paesistica la zona della collina di Paternò, sita nell'ambito del comune di Paternò, in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta.

- 1. Zona - Area di Paternò - Vincolo paesistico zona Ogina-Capo-Milini;
- 2. Zona - Area di Paternò - Vincolo paesistico collina del Castello.

Alle ore dieci di presidenza, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presidente pone quindi in discussione la proposta di vincolo della collina di Paternò, di cui all'art. 2 dell'ordine del giorno.

Prima la parola il prof. Trudis il quale fa rilevare l'importanza panoramica della zona e l'opportunità che il vincolo non venga limitato alla collina ma venga esteso ad una zona più ampia.

La Commissione, nota che la collina ad nord-ovest dell'abitato di Paternò, sulla cui vetta sorgono tanti insigni monumenti quali la torre medioevale, la Chiesa di Santa Maria dell'Alto e l'ex Conobio di San Francesco, domina su tutta la vallata ove si adagia la cittadina da un lato e la circostante distesa di giardini dall'altro, realizzando una armoniosa concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Considerato che tale località oltre a costituire un complesso di zone inestimabili che compongono un caratteristico aspetto rurale, valere estetico e tradizionale, presenta dei punti di vista e di balneazione accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

Decide all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 2, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tale località, nei seguenti limiti:

- a) nord: strada di San Marco e strada Failla;
- b) est: piazza Santa Barbara e strada provinciale Tre Fontane;
- c) sud-ovest: ferrovia Catania-Regalbuto.

Il presidente: Orazio CONCETTI

Il segretario: R. ALM